



PROVINCIA DI TREVISO

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI**



**CITTA' DI MOGLIANO VENETO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI
PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL
TERITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
PER IL PERIODO 12.7.2016 - 11.7.2020
CIG: 6698151111**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI
ART.	3	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	4	AMMONTARE STIMATO DELLA CONCESSIONE
ART.	5	CANONE DI CONCESSIONE
ART.	6	ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	7	ZONE DI SOSTA
ART.	8	DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA
ART.	9	ORARIO E TARIFFE DELLA SOSTA
ART.	10	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
ART.	11	MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA
ART.	12	PARCOMETRI
ART.	13	MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI
ART.	14	MESSA IN FUNZIONE, SOSTITUZIONE E RIMOZIONE PARCOMETRI
ART.	15	PRELIEVI MONETE DAI PARCOMETRI
ART.	16	SISTEMA TECNOLOGICO
ART.	17	ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO
ART.	18	APPONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
ART.	19	PERSONALE DI SORVEGLIANZA
ART.	20	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI
ART.	21	ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	22	VERIFICHE E CONTROLLI
ART.	23	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA
ART.	24	CONSEGNA DEL SERVIZIO
ART.	25	DUVRI
ART.	26	CORRESPONSIONE DEL CANONE E RENDICONTAZIONE
ART.	27	INADEMPIENZE E PENALITA'
ART.	28	RISOLUZIONE
ART.	29	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	30	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	31	CESSIONE E SUBCONCESSIONE
ART.	32	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	33	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	34	RECESSO
ART.	35	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	36	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART.	37	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART.	38	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale (di seguito CSA o Capitolato) l'affidamento della concessione relativa ai servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite e delle attività connesse ubicate nel territorio del Comune di Mogliano Veneto, come specificato di seguito.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

Il concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento da gestire anche attraverso la fornitura, l'installazione, lo scassetamento di parcometri e loro manutenzione, nonché l'approntamento, il ripristino, l'adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese relative ad atti di vandalismo dei parcometri, nonché la fornitura del software di gestione e controllo remoto dei parcometri stessi e l'attività di controllo effettuata tramite ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio) per l'accertamento delle violazioni per complessivi circa n. 200 stalli posti auto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 4 decorrenti, indicativamente, dal 12/7/2016 al 11/7/2020 o come diversamente indicato con successiva comunicazione. In ogni caso allo scadere del contratto il concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni del contratto in essere, fino al subentro della nuova gestione e comunque non oltre sei mesi.

ART. 4 - AMMONTARE STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'importo stimato della concessione a base di gara è pari ad Euro **469,200,00** (4 anni di introiti) determinato come risultante degli introiti complessivi medi dell'anno 2015 - euro 117.300,00 x 4 (durata concessione)

Non vi sono oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 621.690,00 IVA esclusa (comprensivo di opzione di proroga e variante ex art. 175).

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Mogliano Veneto un canone percentuale di concessione annuo, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, e comunque nella misura minima pari al **50,00%**, percentuale da applicarsi sulle somme incassate, nei termini e con le modalità specificate al successivo art. 26.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata al successivo art. 29;
- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 30;

- trasmissione elenco soggetti di cui all'art. 19;

- trasmissione dell'elenco del personale addetto al maneggio denaro come da articolo 26.

ART. 7 - ZONE DI SOSTA

La sosta è consentita nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma del vigente Codice della Strada, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e, comunque, a altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.

Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale e da strisce di colore azzurro, per quanto attiene quella orizzontale, sono ubicate nelle seguenti vie o piazze cittadine:

N.	Area di Sosta	N° stalli
1	Via Zara	9
2	Via degli Alpini	7
3	Via Don Bosco Lato Sud	12
4	Via Battisti da Via Bosco a Via Gris	6
5	Via Battisti da Via Gris a Via Boldini	4
6	Area posta tra Via IV Novembre e Via Boldini	70
7	Via Boldini	17
8	P.zza Donatori di Sangue	63
9	P.zza Donatori di Sangue lato est (poliambulatorio)	12
	TOTALE	<u>200</u>

Il lunedì giorno di mercato, fino alle 15.30, rimangono disponibili indicativamente 94 (novantaquattro) parcheggi. Tale numero potrà subire variazioni a seguito di modifiche o spostamento dell'area adibita a mercato.

Le aree interessate dalla presenza di parcheggi a pagamento comprenderanno posti liberi per parcheggio di vettura al servizio di disabili e per il carico e scarico di merci, secondo la pianificazione comunale dei parcheggi.

Qualora nel corso della gestione dovessero essere definiti dall'Amministrazione Comunale nuovi parcheggi a pagamento, il Concessionario si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicati dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dall'offerta presentata, ferma restando la durata della concessione.

ART. 8 - DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

L'Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi i parcheggi a pagamento, riservandosi la facoltà di utilizzarli, previa adozione dei necessari provvedimenti, in ogni tempo per comprovate esigenze d'interesse pubblico, limitando la

sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, con congruo preavviso, salvi motivi d'urgenza, senza che il concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta.

Rientra tra le facoltà dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di variare, anche per periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe e le agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per comprovata esigenza di carattere pubblico o motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, senza che il Concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune che resta titolare di ogni potere suo proprio nelle aree soggette a parcheggio pubblico a pagamento.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare tutti i lunedì dell'anno fino alle ore 15.30 durante lo svolgimento del mercato settimanale gli stalli di sosta presenti nell'area di mercato, senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto dalla ditta. Il Comune si riserva, altresì, di poter utilizzare aree destinate a parcheggio a pagamento per lo spostamento temporaneo o definitivo del mercato settimanale, senza che ciò comporti modifiche dell'importo dovuto dal Concessionario.

Dovrà essere, inoltre, garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare temporaneamente e gratuitamente per complessive **10 giornate** (o frazioni di giornate) nell'arco dell'anno la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto dal Concessionario. In tali casi vi sarà la sospensione del regime di pagamento e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di indennizzo e/o rimborso - corrispettivo- compenso di qualunque genere, **fino ad un massimo di 10 giornate (o frazioni di giornata) per ogni singolo stallo di sosta.**

In caso di utilizzo superiore alle **10 giornate (o frazioni di giornata)** anno al concessionario spetterà esclusivamente un indennizzo per ogni posto auto occupato e per le effettive ore di occupazione.

Qualora si dovessero eseguire occupazioni, a qualsiasi titolo, sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da privati cittadini o da enti diversi dall'Amministrazione Comunale che non operano per conto del Comune di Mogliano Veneto, tali da impedire il regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dell'occupazione dovrà corrispondere al Concessionario una somma corrispondente al numero di ore di servizio d'occupazione degli stalli, secondo le tariffe vigenti. Analogamente si procederà nel caso di parcheggio (sosta) per operazioni di carico e scarico non eseguibili in altri siti.

Nelle aree di parcheggio a pagamento (zone blu) le eventuali segnalazioni per l'esecuzione del servizio di spazzamento stradale meccanico prevalgono sugli orari indicati per l'applicazione della tariffa di sosta.

ART. 9 - ORARIO E TARIFFE DELLA SOSTA

L'orario di tariffazione della sosta è così articolato:

mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 *pomeriggio:* dalle ore 14.30 alle ore 20.00

dal lunedì al venerdì compreso esclusi il sabato e la domenica, le festività infrasettimanali, i giorni di mercato settimanale (fino alle ore 15.30 nelle zone interessate), nonché di altri giorni durante i quali si svolgeranno manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale; al di fuori degli orari suddetti la sosta è libera senza alcun corrispettivo ed a tal fine la ditta aggiudicataria dovrà programmare i tempi di sospensione dal servizio del parcometro. La durata massima della sosta a pagamento è di due ore, usufruibili, nel medesimo giorno, sia nella fascia oraria del mattino che in quella pomeridiana.

Le tariffe per il parcheggio nelle zone indicate all'art. 7, stabilite con deliberazioni di Giunta Comunale n. 50 del 14/03/2011 e n. 120 del 09/05/2011 sono le seguenti:

- € 0,80 per ora di sosta (inclusa IVA se dovuta);
- € 0,40 per ogni mezz'ora di sosta (inclusa IVA se dovuta) - tariffa minima.
- € 60,00 per abbonamento mensile che consente la sosta nelle aree contraddistinte dai nr. 5, 7, 8 dell'art. 7.

Il Comune si riserva, previa delibera di Giunta Comunale, di modificare le tariffe, gli orari del servizio sosta a pagamento e l'ubicazione dei parcheggi, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 10 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Sono previste agevolazioni/esenzioni a favore dei seguenti soggetti:

- Forze dell'Ordine con mezzi di servizio o con mezzi sui quali è chiaramente esposto un contrassegno di servizio;
- Vigili del Fuoco con mezzi di servizio;
- mezzi di soccorso (ambulanze, mezzi protezione civile, ecc);
- mezzi di servizio comunali contrassegnati da apposito stemma;
- Forze armate con mezzi di servizio;
- i veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 31 DRP 495/92 (disabili).

Inoltre è richiesta la messa a disposizione, a favore dell'Amministrazione Comunale, di n. 5 "pass" per la sosta illimitata senza alcun onere nelle aree individuate all'art. 7.

ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

Le modalità di pagamento della sosta previste sono:

- monete tramite parcometro;
- carte di credito, carte di debito e carte prepagate ricaricabili direttamente al parcometro (oppure presso il concessionario o punti di ricarica individuati dal concessionario);
- tagliandi "gratta e sosta";
- abbonamento di sosta mensile
- altre soluzioni di pagamento che nel corso della gestione il concessionario vorrà proporre, da adottarsi previo parere positivo dell'Amministrazione Comunale.

Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallone qualsiasi tra quelli indicati nella tabella riportata nell'art. 7, per tutto il tempo di validità del tagliando orario acquistato, **per il periodo massimo di due ore per ogni mezza giornata** (da parcometro e/o da tagliandi "gratta e sosta" o altra modalità), ovvero, durante la validità temporale del tagliando, si potranno occupare distinti stalli situati in vie o piazze differenti, salvo una diversa organizzazione del servizio che possa essere ritenuta più funzionale e salvo la previsione di ulteriori parcheggi a pagamento con tariffa differenziata.

ART. 12 - PARCOMETRI

Il pagamento della sosta avviene, tra l'altro con l'utilizzo di parcometri, che rimangono di proprietà del soggetto concessionario per tutta la durata della concessione.

L'ubicazione definitiva dei parcometri è sottoposta a preventiva approvazione dei Responsabili dei Servizi competenti (Corpo di Polizia Locale e Servizio opere pubbliche) in relazione, anche, alle esigenze di viabilità.

Il concessionario dovrà fornire ed attivare **almeno sei parcometri** ritenuti necessari per una efficiente gestione del servizio per le aree di sosta individuate. I parcometri dovranno necessariamente avere caratteristiche che rispettino la normativa vigente in materia ed essere in grado di svolgere al meglio il servizio; è facoltà per il concessionario il miglioramento di tali apparecchiature in conseguenza di innovazioni tecnologiche.

I parcometri dovranno essere nuovi, di prima installazione del tipo "a colonna" tutti dello stesso modello di ultima generazione ancorati al suolo con adeguato basamento e con le necessarie opere edili, a completo carico della ditta aggiudicataria, previo formale assenso da parte del settore tecnico dell'amministrazione comunale.

Le apparecchiature da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche/specifiche tecniche (minime) nonché garantire le seguenti prestazioni minime:

- omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenza a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- conformità alle Norme UNI CEI EN 12414:2001 e produzione da parte di aziende certificate secondo le Norme Europee;
- conformità alla normativa EN 14450:2005 in materia di effrazione;
- robusta struttura in acciaio ad alta resistenza e protezione agli agenti atmosferici (grado IP 54);
- temperatura di funzionamento da - 20° C a + 50° C;
- sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti e/o manomissioni;
- alimentazione ad energia solare con pannello integrato alla struttura, con accumulatore (Batteria tampone) ricaricato dal pannello solare che consenta di garantire il regolare e continuo andamento anche in difetto di funzionamento del pannello solare;
- chiusura con chiavi di sicurezza separate per il vano tecnico e il vano monete;
- contenitore/cassaforte monete protetto da blindatura, con serrature ad elevata sicurezza;
- display di interfaccia a cristalli liquidi con indicazioni guida per l'utenza, con opzione multilingue;
- in caso di guasto dell'apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta "FUORI SERVIZIO" sul display;
- pulsanti tipo anti - vandalismo (e di facile individuazione per l'utenza);
- grande capacità del rotolo di carta ticket parcheggio non inferiore a 250 metri;
- essere dotati di stampante termica e utilizzare carta termica per biglietti a stampa rapida.

Ogni biglietto deve riportare i seguenti dati:

- numero progressivo
- ora e data di emissione
- ora e data di scadenza della sosta
- importo pagato

- numero dell'impianto
- intestazione concessionario
- indicazione di esporre il biglietto all'interno della vettura ben visibile dall'esterno
- eventuali brevi messaggi di utilità programmabili a piacere.

- appositi scomparti per la distribuzione del resto e per il ritiro del biglietto in modo da proteggerlo dagli agenti atmosferici;

- possibilità ampia di programmazione delle tariffe e dei tempi di sospensione dal servizio (orario notturno, giorni festivi, ecc.); dovrà essere possibile consentire il pagamento massimo fino a due ore di parcheggio continuativo;

- accettazione del pagamento mediante monete tessere pregate, ricaricabili, **carte di credito, carte di debito e carte prepagate**

- vano introduzione monete con unica fessura per tutte le monete protetta contro l'introduzione di corpi estranei, con selettore/sensore capace di selezionare le monete da 0,05 - 0,10- 0,20-0,50-1,00 - 2,00;

- recare ben visibile l'indicazione segnaletica "P" ;

- targa con informazioni su tariffe, orari e istruzioni per utilizzo;

- modem GSM o GPRS o UMTS per la trasmissione dati dal parcometro al server di centralizzazione dati per la comunicazione con sistema integrato e software compatibile con quella installata presso Comune (la trasmissione dati dovrà avvenire con accesso dedicato e protetto da password);

- garantire la possibilità di fornire dati statistici sull'utilizzo della sosta ed il pieno riscontro degli importi incassati separati tra monete e tessere.

- emettere automaticamente ad ogni scassetto del parcometro due reports indicanti gli incassi dell'apparecchiatura con divisione monete / tessere.

Qualora, nel corso della concessione, venissero istituite nuove aree di sosta a pagamento il soggetto concessionario dovrà provvedere alla fornitura delle eventuali necessarie apparecchiature con le modalità e nei termini previsti per gli altri parcometri.

ART. 13 - MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI

Per tutta la durata della concessione il soggetto concessionario dovrà assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui parcometri al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature senza alcuna interruzione di servizio, in particolare:

Materiali consumo e pezzi di ricambio:

fornitura di materiali di consumo, l'ordinaria manutenzione dei pezzi meccanici ed elettronici, compresi ricambi, carta chimica e quant'altro necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature nonché lo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo normativa vigente.

Esecuzione di regolari interventi di controllo su:

- funzionalità (quali: corretto funzionamento del display, dei pulsanti di comando, verifica condizioni stampa dei biglietti con eliminazioni di eventuali sbavature, verifica stato di alimentazione, ecc);

- pulizia assicurando che gli impianti rimangano privi di scritte con frontalini perfettamente leggibili.

Aggiornamento

- software di gestione e connettività : modifiche e/o aggiornamenti per affidabilità del sistema e migliorare il funzionamento dello stesso
- assicurare l'aggiornamento dei parcometri in caso di modifica delle tariffe e/o orari della sosta.

Assistenza Tecnica

prevedendo un'erogazione sia in modalità on line che in modalità on-site ed è comprensivo delle attività di analisi ed eliminazione del problema necessarie all'individuazione del guasto/malfunzionamento.

Guasti

Assicurare in caso di guasti delle apparecchiature un tempo di intervento massimo di 6 (sei) ore dalla notizia per le verifiche del malfunzionamento. Il non rispetto di tale tempistica determina la comminazione di penalità ex art. 27.

In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico dovrà essere installato un nuovo parcometro oppure uno di riserva entro tre giorni.

ART. 14 - MESSA IN FUNZIONE, SOSTITUZIONE E RIMOZIONE PARCOMETRI

Entro **30 giorni naturali e consecutivi** dal verbale di consegna del servizio dovrà essere ultimata la posa e messa in funzione delle apparecchiature

Terminate le operazioni di installazione e messa in funzione dei parcometri si provvederà a verificare, in contraddittorio, la conformità rispetto alle previsioni del presente capitolato, in particolare la rispondenza quantitativa e qualitativa, la correttezza dell'installazione e la funzionalità in rete.

Qualora per motivi di interesse pubblico, si rendesse necessario lo spostamento dei parcometri installati o comunque la gestione divenisse difficoltosa (es: prolungati lavori) la concessionaria dovrà procedere, con oneri a proprio carico, a rimuovere i parcometri interessati e provvedere alla loro ricollocazione come da disposizioni del competente ufficio comunale .

Inoltre, il concessionario dovrà sostituire quei parcometri che nel corso della gestione dovessero essere asportati o messi fuori uso a causa di atti vandalici o diventassero inservibili inutilizzabili per qualsiasi ragione.

Entro **20 (venti) giorni** dal termine del rapporto concessorio, il soggetto gestore dovrà provvedere alla rimozione delle apparecchiature installate. In caso di inadempimento l'Amministrazione Comunale provvederà in via sostitutiva con oneri posti a carico del gestore.

ART. 15 - PRELIEVI MONETE DAI PARCOMETRI

Il soggetto concessionario cura il prelevamento delle monete dai parcometri con frequenza definita in funzione dell'utilizzo e predispone la relativa rendicontazione (anche mediante eventuale scontrino) , da consolidarsi nel documento riassuntivo trimestrale (art. 26).

La responsabilità del prelevamento delle monete, raccolta, trasporto, deposito, conteggio è a totale carico del soggetto concessionario.

Il Comune di Mogliano Veneto, per il tramite del Comando Polizia Locale, avrà la facoltà di procedere a controlli per l'accertamento degli incassi e le apparecchiature dovranno avere un dispositivo di controllo tramite stampante.

ART. 16 - SISTEMA TECNOLOGICO

Il concessionario dovrà inoltre predisporre un sistema integrato di monitoraggio delle aree di sosta che utilizzi i dati registrati dai parcometri, e che renda possibile centralizzare dati tecnici, contabili e statistici consentendo la trasmissione in tempo reale dei dati stessi dai parcometri ad una centrale di controllo remoto, al fine anche di consentire un'analisi dei flussi finanziari per reportistica.

Tale software dovrà almeno consentire all'Ente mediante interfaccia web e con inserimento delle credenziali utente, di visualizzare in qualsiasi momento e per l'intera durata della concessione tutte le informazioni inerenti la contabilità dei parcometri e le statistiche di occupazione delle singole aree di parcheggio e, tutti i dati statistici ed economici dei sistemi di pagamento proposti con suddivisione per periodi, aree e tipologie di strumento, ed esportabili per archiviazione digitale e stampa.

ART. 17 - ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO

“Gratta e Sosta”

Il concessionario dovrà predisporre tagliandi “gratta e sosta” che concedono il diritto alla sosta previo acquisto ed indicazione delle informazioni della sosta che dovranno essere numerati progressivamente, contenere il logo del Comune e consentire di poter indicare l'anno, il mese, il giorno e l'ora di arrivo.

I tagliandi “gratta e sosta” dovranno essere venduti tramite il personale addetto alla sosta, oppure presso esercizi di vendita che vorranno convenzionarsi e con altre modalità che potranno essere individuate dall'Amministrazione in accordo con la ditta concessionaria. Sono a carico della ditta concessionaria le procedure inerenti le eventuali convenzioni con esercizi ed altre attività tese alla distribuzione e vendita dei tagliandi “gratta e sosta”.

La predisposizione, la stampa e la distribuzione dei tagliandi è completamente a carico del soggetto concessionario.

“Abbonamento”

La tariffa dell'abbonamento mensile è di € 60,00 e consente la sosta solo nelle aree contraddistinte dai nr. 5, 7, 8 dell'art. 7.

L'abbonamento non comporta il diritto ad uno stallo riservato.

Il concessionario dovrà approntare e gestire le modalità di sottoscrizione dell'abbonamento (modulistica, raccolta sottoscrizione, pagamento) consentendo comunque all'utenza di potersi rivolgere al personale ausiliario o di recarsi presso la sede operativa per l'espletamento delle necessarie formalità.

Il numero massimo di abbonamenti mensili rilasciabili è quantificato in 20 (venti) unità.

I tagliandi di abbonamento mensili saranno posti in vendita, dal concessionario, dalla seconda metà del mese precedente a quello di abbonamento e saranno assegnati in base all'ordine di richiesta.

“Tessere ricaricabili/prepagate”

Le tessere con banda magnetica di tipo telefonico prepagate a scalare, ricaricabili direttamente presso parcometro ed in distribuzione tramite personale ausiliario del traffico e presso altri punti di distribuzione/ricarica indicati dal concessionario.

Nel corso della gestione potranno essere prese in considerazione ulteriori soluzioni di pagamento che la ditta vorrà proporre, le quali potranno essere adottate previo parere Positivo dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - APPRONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

Il concessionario dovrà provvedere a realizzare il rifacimento della segnaletica orizzontale relativa alle aree di parcheggio a pagamento e la segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata, qualora necessaria, in conformità delle disposizioni normative e giurisprudenziali correnti, nonché installazione di quella verticale entro giorni 30 dal verbale di consegna del servizio conformemente alle norme vigenti in materia su indicazione del corpo di Polizia Locale e del Servizio Viabilità.

I materiali da impiegare dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistente sul mercato in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

SEGNALETICA VERTICALE

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione, conformemente alle norme vigenti in materia della segnaletica d'informazione verticale ben visibile dall'utenza, riportante la ragione sociale del gestore, i giorni, gli orari e le tariffe in vigore, il periodo della sosta a pagamento, il limite massimo di parcheggio consentito, ovvero tutte le condizioni di sosta.

Le scritte e simbologie devono essere preventivamente autorizzate dall'ente concedente. La segnaletica verticale dovrà essere eseguita con pali in ferro tubolare di diametro 60mm provvisti di idonei sistemi antirotativi sia per i segnali che per lo stesso sostegno. La posa in opera avverrà con cemento a presa rapida previo scavo, ove mancante, dalle dimensioni idonee a garantire la stabilità del palo e, in determinate strade, sarà necessaria la posa di pali amovibili, come da indicazione dell'ufficio competente.

Il soggetto concessionario dovrà effettuare, altresì, la manutenzione e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per effetto di nuove e diverse disposizioni comunali e, in generale, legislative nonché provvedere entro 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione trasmessa via pec o fax dai competenti uffici comunali, al ripristino dell'eventuale segnaletica abbattuta o comunque non più utilizzabile.

La segnaletica che il Concessionario installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Gli stalli di sosta dovranno essere delimitati con segnaletica orizzontale, in conformità alle disposizioni normative del Codice della Strada e del Regolamento attuativo e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal competente ufficio comunale.

Sarà eseguita in vernice con apposita attrezzatura traccia-linee a spruzzo. I bordi delle strisce dovranno risultare nitidi e la superficie verniciata uniformemente coperta.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita previa apposizione di idonea segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima dall'inizio degli stessi. Il Comando di Polizia Locale fornirà la dovuta assistenza.

Il concessionario dovrà procedere al rifacimento ogni qual volta (manutenzione straordinaria) se ne renda necessario. Gli interventi "straordinari" di manutenzione dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, inviata tramite pec dall'Ufficio competente.

Tali lavorazioni dovranno essere eseguite da soggetti in possesso degli idonei requisiti: qualificazione SOA (OS10 - Cat. 1[^]) ovvero requisiti tecnico-organizzativi ex articolo 90 del DPR 207/2010; prima dell'esecuzione dei lavori stessi dovrà essere consegnata idonea documentazione di comprova, unitamente a copia di Piano Operativo per la Sicurezza.

Il mancato rispetto dei tempi come specificati comporta l'applicazione di penalità di cui all'art. 27.

ART. 19 - PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento **per almeno 30 (trenta) ore settimanali**.

L'articolazione dell'orario settimanale sarà concordato con il Comando Polizia Locale.

Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria. In caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi di assunzione l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto in danno dell'impresa inadempiente: la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con al cadenza prevista dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare per iscritto al Comune di Mogliano Veneto, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare. In caso di sostituzione di detto personale dovrà preventivamente essere data comunicazione scritta al Comune.

Al suddetto personale con provvedimento del Sindaco verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica della necessaria preparazione.

Il personale di sorveglianza e controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, apposita divisa di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dovrà possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.

Qualora l'Amministrazione Comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti dalla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne al concessionario l'immediata sostituzione.

Il personale che la ditta impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

ART. 20 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

I verbali di accertamento della violazione di cui sopra, dovranno essere consegnati giornalmente al Comando della Polizia Locale, secondo le modalità che quest'ultimo impartirà al concessionario, mediante l'utilizzo di apposita modulistica concordata con il Corpo Polizia Locale; la modulistica e le eventuali variazioni della stessa derivanti da novità normative che comportino l'adozione di stampati diversi è a carico del concessionario; rimane a norma di legge a carico del servizio comunale competente l'iter burocratico delle sanzioni.

La violazione potrà essere accertata oltre che per l'assenza dell'apposito tagliando (ricevuta parcometro, gratta e sosta o altra eventuale modalità) esposto in maniera visibile all'interno del veicolo anche per tagliando scaduto e non rinnovato e comunque garantendo al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta.

Il personale dipendente della Ditta provvederà a segnalare al competente Corpo di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

ART. 21 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il Concessionario ha in via generale l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare, il Concessionario si impegna formalmente:

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). In relazione a ciò l'impresa Aggiudicataria sarà obbligata ad adottare, in sede d'esecuzione del servizio, il piano operativo di sicurezza, predisposto sulla base della valutazione dei rischi, di cui ha obbligo di presentare copia, sottoscritta dal "Responsabile della Sicurezza" dell'Impresa medesima;
- ad osservare nell'espletamento del servizio in concessione tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tal fine saranno predisposte e comunicate dal Corpo di polizia Locale;
- a vigilare affinché in tali parcheggi non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informare il Comando della Polizia Locale;
- a rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), trattando i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio adottando le opportune misure atte a garantire al sicurezza dei dati stessi. Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- a mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta relative ai parcheggi pubblici a pagamento affidati in gestione.
- a non abbandonare o sospendere, per nessuna ragione e senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso essendo lo stesso servizio pubblico ad ogni effetto di legge .

ART. 22 - VERIFICHE E CONTROLLI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività di verifica e controllo del regolare espletamento del servizio da parte del concessionario, secondo le modalità ritenute più opportune.

ART 23 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Per promuovere l'informazione ed il miglior utilizzo delle aree di sosta a pagamento, è posto a carico del concessionario la predisposizione di idonea attività informativa mediante depliant e/o altre forme di divulgazione, anche utilizzando sito web e/o link di collegamento sul sito del Comune, relativi

vamente alla pubblicizzazione delle aree di parcheggio, delle tariffe applicate, degli orari e, in generale, delle modalità di fruizione del servizio da parte dell'utenza.

Saranno a carico del Concessionario tutti i costi necessari per la gestione del sistema informativo, sia telematico che cartaceo.

Le forme e le modalità della pubblicità dovranno, comunque, essere preventivamente assentate all'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario il luogo ed il giorno in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la ditta non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, l'Amministrazione avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. L'Amministrazione avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione del deposito cauzionale presentato nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni che l'Amministrazione abbia patito.

La consegna del servizio risulterà da apposito verbale. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle persone e alle cose, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sul concessionario.

L'attivazione delle attività di gestione di parcheggi a pagamento dovrà essere completata entro giorni trenta dal verbale di consegna del servizio.

ART. 25 - DUVRI

Si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermo restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario.

ART. 26 - CORRESPONSIONE DEL CANONE E RENDICONTAZIONE

La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometro e/o altre modalità di pagamento) nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Per somme incassate devono intendersi sia quelle rivenienti dai parcometri sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi dal concessionario, esclusi gli introiti derivanti dalle contravvenzioni.

Il canone da versare all'Amministrazione Comunale da parte del concessionario sarà determinato sulla base dell'effettivo incasso conseguito a fronte dell'utilizzo da parte degli utenti degli stalli di cui al presente Capitolato.

Il canone di concessione spettante al Comune, calcolato applicando alle somme effettivamente riscosse per la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento la misura percentuale offerta in sede di aggiudicazione, dovrà essere versato trimestralmente presso la Tesoreria comunale con la causale "Canone per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento nel Comune di Mogliano Veneto - Periodo ____ - ____". Il versamento trimestrale dovrà essere effettuato, entro il mese successivo al

trimestre considerato, e dovrà essere calcolato applicando alle somme riscosse nel trimestre di competenza la percentuale offerta.

I trimestri avranno scadenza 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12

L'andamento trimestrale degli introiti ed il canone spettante al Comune, dovranno essere dettagliati in un documento contabile riassuntivo che dovrà essere fatto pervenire al Comune con la stessa scadenza del mese successivo al trimestre di competenza.

L'effettivo incasso dovrà essere documentato dal Concessionario, mediante presentazione di apposita certificazione. A tale scopo l'Amministrazione Comunale, per il tramite della Polizia Locale, potrà effettuare i controlli ritenuti necessari.

Gli operatori addetti al maneggio di tali proventi, e le eventuali sostituzioni, dovranno essere preventivamente segnalati, con apposito elenco scritto, al Comando Polizia Locale di Mogliano Veneto.

Il Concessionario dovrà calcolare il canone da versare al Comune anche sulle somme sottratte a causa di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dai parcometri o da altri sistemi di pagamento.

Qualora, ad insindacabile volontà dell'Amministrazione, il numero degli stalli attualmente previsti in **200** subisse una riduzione pari o superiori al **15%** la percentuale offerta in sede di gara dal concessionario, previa richiesta dello stesso, potrà essere rinegoziata con l'Ente concedente.

Oltre alla rendicontazione trimestrale il concessionario è tenuto a fornire la rendicontazione annuale dell'attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta a verifica da parte da parte dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario è altresì tenuto al conto giudiziale in qualità di agente contabile, secondo i termini e le modalità dei legge.

I proventi che il Comune riceverà come riscossioni del concessionario costituiranno un canone per la sosta e pertanto non dovranno essere assoggettati ad IVA ai sensi della risoluzione n° 210/E del 14 dicembre 2001 e delle successive risoluzioni n° 173/E e 174/E del 06 giugno 2002, nonché n.36/E 12/03/04 dell'Agenzia delle Entrate.

Il Concessionario è esonerato dal pagamento della tassa/canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sugli stalli, TARI e TOSAP/COSAP in quanto agisce quale mera sostituta del Comune concedente (Cassazione sez. trib., sentenza 19843 del 15/09/2009).

Qualora il Comune di Mogliano Veneto decidesse di aumentare o ridurre le tariffe applicate all'utenza, oppure, per sopravvenute esigenze della viabilità, istituzione di zone a traffico limitato o modifiche del numero di parcheggi dovuto ad opere pubbliche di rilevante trasformazione urbanistica o per importanti lavori di manutenzione straordinaria del sedime e delle infrastrutture interrato, scaturisse la necessità di incrementare o ridurre il numero degli stalli di sosta, l'importo dovuto dal concessionario sarà quello derivante dall'applicazione della percentuale offerta in sede di gara ai nuovi incassi.

ART. 27 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempimenti e/o manchevolezze nello svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione, il gestore riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare delle penalità.

L'Amministrazione Comunale, valutata la natura e la gravità delle violazioni del concessionario, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate, decide l'entità delle penalità da comminare.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R o fax.

A seguire si elencano le penalità applicabili:

<u>Descrizione violazione o inadempienza</u>	<u>Penale - Importo</u>
Ingiustificata sospensione o abbandono del servizio (al giorno)	€ 100,00
Tempo intervento per malfunzionamento parcometro oltre le sei ore previste a capitolato (per ogni ora in più)	€ 50,00
Mancata sostituzione parcometro non più utilizzabile entro tre giorni (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
Attivazione attività di gestione oltre i trenta giorni da Capitolato (per ogni giorno in più e fino a massimo di giorni 15)	€ 100,00
Mancata ripristino entro 10 giorni della segnaletica verticale abbattuta o da sostituire (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale entro 30 giorni dalla comunicazione (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
Comportamento del personale ausiliario non improntato ai canoni di correttezza educazione e responsabilità verso l'utenza e i dipendenti comunali	€ 500,00
Inosservanza della presenza giornaliera degli ausiliari della sosta nell'orario concordato con il Comando di Polizia	€ 250,00
Mancato versamento del canone trimestrale nel giorno predeterminato, per ritardo non giustificato, per ogni giorno (fino a max 15 giorni)	€ 100,00 oltre ad Interessi nella misura di legge
Inosservanza dei termini di consegna dei verbali di accertamento	€ 500,00
Mancata produzione delle relazioni periodiche e/o della relazione complessiva finale	€ 500,00
Sistema informatico e dispositivi hardware non conformi a quanto previsto dal capitolato	€ 500,00

L'Amministrazione Comunale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti ovvero mediante incameramento della cauzione - nei limiti dell'entità delle penali comminate - con obbligo al reintegro da parte dell'aggiudicatario.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non costituisce, pertanto, alcuna limitazione ad eventuali procedure di richiesta di risarcimento danno e/o risoluzione della concessione.

Nel caso di recidiva nelle inadempienze, la penale verrà raddoppiata ed è facoltà della Amministrazione richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 28 - RISOLUZIONE

Relativamente alla risoluzione del contratto si fa riferimento agli artt. 1453 e segg. del c.c.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo raccomandata A/R, o fax o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:

- versamento del canone di concessione trimestrale effettuato con ritardo superiore ai 15 giorni o nel caso di tre tardivi versamenti;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara, frode e/o procedure concorsuali;
- reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e/o cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- abbandono del servizio e/o sospensione della prestazione per fatto dell'impresa aggiudicataria per una durata superiore a 30 (trenta) ore, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- fallimento del concessionario;
- cessione del contratto o sub-concessione totale o parziale dei servizi;
- intervenuto provvedimento definitivo, a carico dell'appaltatore, che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e segg. Legge 575/1965;
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e del mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza del concessionario), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;
- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
- inosservanza delle disposizioni normative di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario anche riferite al personale dipendente;
- violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 17.12.2013;
- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non eseguisse ovvero rifiutasse di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale provvederà, con apposita diffida da inviare mediante raccomandata A/R o P.E.C., ad invitare l'impresa ad adempiere.

Ove il concessionario, in assenza di valida giustificazione e nonostante la diffida di cui sopra, e reiteratamente non eseguisse o si rifiutasse di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà - previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine per osservazioni non inferiore a giorni 7 salvi i casi di urgenza - risolvere il contratto.

La concessione, inoltre, è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 03/06/1998, n. 252. In tal caso, come previsto dal "Protocollo di Legalità" di cui al precedente articolo 12, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione definitiva di cui all'articolo 30, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Al concessionario non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto all'Amministrazione appaltante non inferiore a sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 29 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento dei servizi, **senza riserve od eccezioni**, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità, sia diretta che indiretta.

Il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e RCO (con massimali non inferiori ad Euro 2.000.000,00 per sinistro) necessario per eventuali indennizzi all'utente per danni derivanti da incendio o danneggiamento esterno, esclusi i furti di cose mobili, d'ogni genere, lasciati all'interno dell'autovettura. Il Comune di Mogliano Veneto sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi tipologia di danno durante la sosta.

Il gestore del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi R.C per le attrezzature. Il Comune resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.

Il concessionario avrà a proprio carico la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, nonché l'obbligo di assicurarsi contro la responsabilità civile verso i terzi per il personale impiegato nel servizio, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Mogliano Veneto.

ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione Comunale non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

a) Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

b) Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'accertato inadempimento ed il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere per l'Amministrazione Comunale il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto, entro il termine di 30 giorni.

ART. 31 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente non potrà essere ceduto e/o sub-concesso, né in parte né nella sua interezza, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 32 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 33 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 34 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento degli introiti spettanti in base alle condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 35 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 lett. B.2) del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 36 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 37 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere il suo domicilio. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede legale dell'impresa.

ART. 38 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto che non fosse risolta in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili;
- D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 "Codice della Strada" e nel D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 e ss.m.i. "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada d.Lgs. 285 del 30/4/Codice della Strada;
- regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali;
- da ogni altra normativa vigente, ove applicabile.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

Art.	6	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art.	26	CORRESPONSIONE DEL CANONE E RENDICONTAZIONE
Art.	27	INADEMPIENZE E PENALITA'
Art.	28	RISOLUZIONE
Art.	30	CAUZIONE DEFINITIVA
Art.	31	CESSIONE E SUBCONCESSIONE
Art.	32	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art.	33	ESECUZIONE IN DANNO
Art.	34	RECESSO
Art.	35	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
Art.	36	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
Art.	37	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Art.	38	CONTROVERSIE